



# *Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale*

**VISTA** la legge 17 ottobre 2007, n. 188 concernente Disposizioni in materia di modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 6 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, i modelli per la presentazione delle dimissioni volontarie;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 21 gennaio 2008 che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

**RITENUTO** che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

#### **(Finalità ed ambito di applicazione)**

Il presente decreto definisce la forma della convenzione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati devono sottoscrivere con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro – al fine di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici nonché dei



# *Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale*

prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, n. 188

## **ARTICOLO 2**

### **(Modello di convenzione)**

Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, è adottato il modello di convenzione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

## **ARTICOLO 3**

### **(Modalità di rilascio del modulo)**

1. La convenzione di cui all'articolo 2 definisce le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per le dimissioni volontarie, adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.
2. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è pubblicato sul sito [www.lavoro.gov.it/mdv](http://www.lavoro.gov.it/mdv).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL MINISTRO



# *Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

## CONVENZIONE

Tra

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - di seguito denominato MINISTERO (codice fiscale n. 80237250586) rappresentato da.....  
Direttore Generale della Direzione della Tutela delle Condizioni di lavoro

e

IL ..... (codice fiscale n. ....) che nel presente atto verrà denominato più brevemente “SINDACATO” (o “PATRONATO”), rappresentato da .....,  
.....

**VISTA** la legge 17 ottobre 2007, n. 188, contenente Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera;

**VISTO** in particolare l’articolo 1, comma 6 che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d’opera e delle prestatrici d’opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

**VISTE** le note circolari del 4 marzo 2008 e del 25 Marzo 2008 che hanno definito tra l’altro le regole per la compilazione e rilascio del modulo di cui al punto precedente;

**CONSIDERATO** che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici; nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

**TRA LE PARTI SUDETTE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

1. La presente convenzione stabilisce le modalità con le quali il SINDACATO (o il PATRONATO) mette a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, che intendono dimettersi volontariamente, il modulo adottato con il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008.
2. Il modulo dovrà comunque essere compilato e rilasciato ai lavoratori e alle lavoratrici, nonché ai prestatori d'opera ed alle prestatrici d'opera, con le modalità definite nelle circolari ricordate in premessa.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi delle parti:**

Il MINISTERO si impegna a rendere disponibile il modulo, di cui all'allegato A del Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, attraverso il rilascio delle credenziali di accesso con le modalità pubblicate sul sito [www.lavoro.gov.it/mdv](http://www.lavoro.gov.it/mdv) nonché a pubblicare, sul medesimo sito, l'elenco dei SINDACATI e PATRONATI che sottoscrivono la convenzione.

Il SINDACATO (o PATRONATO) si impegna a offrire gratuitamente il servizio di compilazione del modulo attraverso il sistema informatico MDV.

**Articolo 4**

**Controversie**

A tutti gli effetti della presente convenzione e per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonché per la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il MINISTERO elegge il proprio domicilio legale presso l'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il SINDACATO (o PATRONATO) eleggono il proprio domicilio legale presso ..... in .....

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

**Articolo 5**

**Durata**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e può essere rescissa su espressa richiesta di una delle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per il **MINISTERO**

Il Direttore Generale per la tutela delle  
condizioni di lavoro

.....

Per il **SINDACATO (o PATRONATO)**

Il .....  
.....